



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

DETERMINAZIONE N. 1915 DEL 09/11/2020

I SETTORE - FINANZIARIO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PERIODO 01.02.2021 – 31.01.2025. AVVIO PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG ZE62F1F943.

DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare le seguenti disposizioni:

- l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e contabile;
- l'articolo 147-bis, in tema di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 183, che regola termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa, ed in particolare:
 - il comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - il comma 8, il quale stabilisce che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- l'articolo 191, che stabilisce le regole per l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Nuovo codice dei contratti pubblici", ed in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

Visti, inoltre:

- le Linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

- contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni) ed in particolare l’articolo 1 in materia di affidamenti diretti di importo inferiore a 150.000 euro;
 - il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l’articolo 9, comma 1 lett. a) punto 2, sull’obbligo per il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, e successive modifiche, ed in particolare l’articolo 3, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 3 novembre 2010, assunta in attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2011, ed in particolare l’articolo 1, sull’obbligatorietà dell’acquisizione del codice identificativo gara (C.I.G.) per tutti i contratti di forniture e servizi indipendentemente dall’importo di gara e dalle modalità di individuazione del contraente,

Visti, altresì:

- la legge del 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’articolo 1 comma 32, sull’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nei propri siti web istituzionali i dati relativi alla procedura di affidamento e alla gestione della fase contrattuale;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Vista la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 22 dicembre 2015, n. 163, sugli obblighi alla contribuzione a favore della stessa, ed in particolare l’articolo 2, sull’entità della contribuzione, dove è precisato che non deve essere corrisposta alcuna per importi posti a base di gara inferiore ad € 40.000,00;

Richiamati:



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

- lo Statuto Comunale e, in particolare, l'articolo 31 sulle funzioni dei dirigenti;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici e, in particolare, l'articolo 20 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti e, in particolare, l'articolo 16 in merito alla stipulazione dei contratti;
- il Regolamento comunale di contabilità e, in particolare:
 - l'articolo 8 in merito alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale;
 - l'articolo 42 che definisce le procedure per gli impegni di spesa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19.5.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 22.7.2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2020 – 2022;

Visto il Decreto del Sindaco n. 29 in data 17.7.2020 con il quale è stato confermato alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del I Settore "Finanziario e Servizi Socio Assistenziali" fino alla scadenza del mandato del Sindaco e comunque fino al subentro di un nuovo Sindaco;

Premesso che il Comune di Adria si avvale della collaborazione di un broker assicurativo, in considerazione della complessità delle problematiche inerenti la materia assicurativa e del fatto che tra il personale dipendente dell'Ente non è presente una professionalità in grado di gestire ed individuare condizioni e parametri assicurativi (valori assicurati, massimali, estensioni, franchigie, nuovi rischi ...) nonché di garantire un'efficace gestione dei sinistri;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 158 del 12.4.2017 con la quale è stato affidato alla Società Assiteca S.p.A., con sede legale in Via G. Sigieri 14 – 20135 Milano, il servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Adria, per il periodo dal 9.3.2017 all'8.3.2020, a seguito della trattativa diretta n. 123221 sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 12.12.2019 con la quale sono stati impartiti indirizzi al Responsabile del Settore Finanziario – Servizi Demografici e Socio Assistenziali in ordine all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ad un soggetto esterno nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di anni 4 decorrenti dal 9.3.2020;

Precisato che per sopraggiunte difficoltà operative ed organizzative non è stato possibile avviare il procedimento di selezione per affidare il servizio in parola, con propria determinazione n. 416 in data 28.2.2020, è stato disposto di prorogare il suddetto servizio di brokeraggio assicurativo fino al 30.6.2020, alla Società Assiteca S.p.A., con sede legale in Via G. Sigieri 14 – 20135 Milano, alle stesse condizioni di cui al contratto affidato con determinazione n. 158 del 12.4.2017 in alto richiamata;

Ricordato le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 312 del 9 aprile 2020 in tema di "Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni" e, in particolare, il punto 1. che recita: Le



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

stazioni appaltanti valutano la necessità o l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza legate allo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 18.4.2016;

Preso atto del permanere dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili come meglio chiarito con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e tenuto conto inoltre dell'incidenza delle misure introdotte con la delibera n. 312 in alto richiamata circa lo svolgimento delle procedure sopra evidenziate, nonché sull'esecuzione delle relative prestazioni, con propria determinazione n. 979 del 30.6.2020, è stato disposto di affidare alla più volte citata Società Assiteca S.p.A. la prosecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo fino al 31.1.2021;

Considerata l'imminente scadenza dell'incarico di che trattasi e ritenuto pertanto di attivare le procedure occorrenti per il nuovo affidamento del servizio di che trattasi;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 12.12.2019 con la quale sono stati impartiti indirizzi al Responsabile del Settore Finanziario – Servizi Demografici e Socio Assistenziale in ordine all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ad un soggetto esterno nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di anni 4;

Dato atto che in ragione delle difficoltà inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo, appare giusto ed opportuno continuare a giovare della collaborazione di un broker il quale, in virtù delle sue competenze tecniche e della sua conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di individuare le migliori formule assicurative in rapporto ai costi da sostenere;

Precisato inoltre che la consulenza di un broker è conveniente per il Comune visto che le sue prestazioni vengono retribuite con il conferimento da parte delle Compagnie Assicuratrici di una quota percentuale relativa ai premi netti di cui ai contratti conclusi e quindi nulla sarà dovuto da parte dell'Ente;

Considerato quindi:

- che l'attività relativa all'affidamento in oggetto non comporterà alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi od altro a carico del Comune di Adria;
- altresì che le polizze assicurative in essere con indicazione delle relative scadenze, dei premi annui corrisposti e delle provvigioni al servizio di brokeraggio sono riepilogate nella seguente tabella:

Polizza – Ramo	Polizza – Data Effetto	Polizza – Data Scadenza	Premio lordo annuo	Provvigioni annue
All Risks	31.12.2017	31.12.2021	22.430,00	1.915,27



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

R.C.T/O	31.12.2017	31.12.2021	42.000,00	4.122,70
RCA Veicoli dell'Ente	31.12.2017	31.12.2021	15.095,00	735,81
Infortunati	31.12.2017	31.12.2021	2.285,00	267,51
Tutela Legale	31.12.2017	31.12.2021	9.700,00	960,00
R.C. Patrimoniale	31.12.2017	31.12.2021	7.540,00	740,12
Infortunati Gruppo Comunale di Protezione Civile	21.02.2019	21.02.2021	200,00	21,29

Totale

99.250,00

8.762,70

Atteso che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale;

Dato atto che:

- per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito attraverso l'apposito sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il seguente codice CIG ZE62F1F943;
- il valore stimato del servizio in oggetto, ottenuto moltiplicando il valore della stima delle commissioni vigenti a favore del broker per la durata dell'affidamento (quattro anni) è pari a € 35.050,80 e pertanto risulta inferiore ad € 40.000,00;
- l'importo è meramente presunto ed è stimato ai soli fini della determinazione delle cauzioni e dall'assegnazione del codice C.I.G.;

Richiamato il punto 4.10 della Determinazione n. 4/2011 AVCP che prevede *"Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in iva esclusiva ai pagamenti che interessa le stazioni appaltanti ..."*;

Richiamati, inoltre:

- l'art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, secondo cui: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36 c. 2 lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il*



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionali, ove richiesti”;

- l'art. 36 c. 1 del medesimo D.Lgs n. 50/2016, a norma del quale: *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 c.1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50”.*

Richiamato, altresì, l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, il quale, per importi inferiori ad € 40.000,00, consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture;

Vista inoltre la legge 11 settembre 2020, n. 120, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni) ed in particolare l'articolo 1 in materia di affidamenti diretti di importo inferiore a 150.000 euro;

Verificato che non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2000, in quanto non risultano disponibili offerte in grado di soddisfare i servizi di brokeraggio di cui si necessita;

Visto l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” secondo cui: *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 [...]”;*

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di manifestazione di interesse (indagine di mercato), al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di pubblicità richiamati dal menzionato art. 36 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e allo scopo di verificare gli operatori economici disponibili ad eseguire la prestazione;

Richiamata la deliberazione ANAC n. 1377 del 21.12.2016 secondo cui nessuna contribuzione in favore dell'Autorità è prevista a carico della stazione appaltante e degli operatori economici per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; Considerato che con la presente determinazione a contrarre, sulla base delle esigenze ravvisate, del richiamato art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, può disporsi che:

- il fine contrattuale è individuato nel ricevere una figura professionale competente che coadiuvi l'attività dei competenti uffici per il futuro affidamento dei servizi



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente;

- l'oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- la forma contrattuale è quella prevista dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, come nel caso del presente affidamento, inferiore ai 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente nello scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, e con le seguenti clausole essenziali:
 - l'incarico avrà durata quadriennale, con inizio dall'1.2.2021 e fino al 31.1.2025 o dalla data di affidamento del servizio se successiva;
 - l'incarico di broker non prevede oneri per il Comune ma verrà remunerato mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in sede di offerta, dalle Società Assicuratrici con la quale saranno stipulati i contratti assicurativi per il periodo sopraindicato;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, previo avviso di manifestazione di interesse, la cui aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 sulla scorta dei parametri previsti dal disciplinare di gara;

Vista la relazione progettuale con la quale vengono proposte modalità e condizioni per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Adria, per la durata di 4 anni, unitamente alla relativa documentazione di gara composta da:

- all. sub A – avviso pubblico di manifestazione di interesse, comprensivo dei suoi allegati (Richiesta manifestazione di interesse e Dichiarazione inesistenza cause di esclusione);
- all. sub B – capitolato speciale d'appalto;
- all. sub C – lettera invito alla procedura di gara/disciplinare di gara, comprensivo dei suoi allegati (Domanda di partecipazione all. A, capitolato speciale, DGUE, offerta economica all. B e Informativa trattamento dati personali);

Ritenuto quindi di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, ad attivare la procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse;

2) di approvare la relazione progettuale, unitamente alla documentazione di gara, che costituisce parte integrante del presente atto, composta da:

- all. sub A – avviso pubblico di manifestazione di interesse, comprensivo dei suoi allegati (Richiesta manifestazione di interesse e Dichiarazione inesistenza cause di esclusione);



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

- all. sub B – capitolato speciale d'appalto;
- all. sub C – lettera invito alla procedura di gara/disciplinare di gara, comprensivo dei suoi allegati (Domanda di partecipazione all. A, capitolato speciale, DGUE, offerta economica all. B e Informativa trattamento dati personali);

3) di dare atto che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta, per l'Amministrazione Comunale, alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso del broker, come da prassi consolidata, sarà costituito dalla provvigione sul premio assicurativo e verrà corrisposto dalla compagnia di assicurazione;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire è individuare una figura professionale competente che coordini l'attività dei competenti uffici per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente;
- l'oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- la durata: 4 (quattro) anni;
- la forma contrattuale è quella prevista dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente nello scambio di lettere;
- modalità di scelta del contraente: affidamento, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle relative linee guida attrattive del nuovo Codice degli Appalti, predisposte dall'A.N.A.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, previa manifestazione di interesse e aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 sulla scorta dei parametri previsti dal disciplinare di gara;

5) di provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione di Gara, per la valutazione delle offerte;

6) di riservare alla Stazione appaltante la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di un solo operatore economico e/o di una sola offerta;

7) che il codice identificativo gara (C.I.G) indicato in oggetto e attribuito dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della stazione appaltante - anche in relazione alle finalità e procedure di cui all'art. 3 della legge 136/2010 - è il seguente: ZE62F1F943;

8) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 e dal Regolamento UE 679/2016 GDPR, in materia di protezione dei dati personali. Al fine



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

9) di assolvere, infine, l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) sul sito web dell'Ente "Amministrazione Trasparente" - nelle specifiche Sezioni - contestualmente alla pubblicazione dello stesso.

SI ATTESTA

- ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

DISPONE

Che copia del presente atto venga subito trasmessa al responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza e quindi, una volta divenuto esecutivo, inviato all'Ufficio che ne ha curato l'istruttoria.



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

DETERMINAZIONE N. 1915 DEL 09/11/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PERIODO 01.02.2021 – 31.01.2025. AVVIO PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG ZE62F1F943.

Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

DIRIGENTE
I SETTORE - FINANZIARIO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Barbon Serenella / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)